

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

## **IL COLLEGIO ARBITRALE**

**Prof. Avv. Massimo Coccia**  
**(Presidente)**

**Prof. Avv. Ferruccio Auletta**  
**(Arbitro)**

**Avv. Italo Vitellio**  
**(Arbitro)**

nel procedimento arbitrale (prot. 1298 del 25 maggio 2012 - 606) tra:

Sig. **IVAN NICOLA BELLAROSA**, nato il 28 ottobre 1973 a Richeterswil (Svizzera), nella sua qualità di conduttore nonché di rappresentante del concorrente Avelon Formula, con sede a Galazzano (Repubblica di San Marino), titolare della licenza di concorrente n.202 rilasciata dalla Federazione Auto Motoristica Sammarinese (“FAMS”), rappresentato e difeso, in via disgiunta tra loro, dagli Avv. Lorenzo Mazzarelli e Wladimiro Scalvini del Foro di Brescia giusta delega a margine dell’Istanza di Arbitrato.

*-parte istante-*

contro

**AUTOMOBIL CLUB D’ITALIA - COMMISSIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA ITALIANA (ACI-CSAI)**, con sede in Roma, via Solferino n.32, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Ing. Angelo Sticchi Damiani.

*-parte intimata-*

e nei confronti di

Sig. **DAVIDE UBOLDI**, nato il 5 aprile 1973 a Saronno (VA) e residente in Como, titolare di licenza concorrente – conduttore n. 230213 – Internazionale B, rappresentato e difeso dall’ Avv. Marco Baroncini del Foro di Milano, giusta delega a margine della Memoria difensiva con domanda ed eccezione riconvenzionale.

*- interveniente -*

## I. FATTO E PROCEDIMENTO

1. Il Sig. Ivan Nicola Bellarosa è conduttore e rappresentante della Scuderia Avelon Formula, partecipante al Campionato Sport Prototipi Italia 2010, disputato sotto l'egida della CSAI.
2. La CSAI è la Commissione Sportiva Automobilistica Italiana dell'ACI, che svolge in Italia le funzioni di federazione sportiva automobilistica riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dalla competente Federazione internazionale automobilistica (FIA).
3. Il 26 giugno 2010, al termine della gara svoltasi in Vallelunga, l'istante presentava al Collegio dei Commissari Sportivi un reclamo avverso l'autovettura n.1 condotta dal concorrente Sig. Davide Uboldi, contestando una irregolarità tecnica, segnatamente "la non regolarità di n. 6 tromboncini aspirazione a flange". Il concorrente Uboldi presentava a sua volta reclamo avverso la vettura n.45, condotta dall'istante. Il Collegio dei Commissari Sportivi respingeva, con decisione n.31 del 26 settembre 2010, il reclamo presentato dall'istante ed accoglieva, con decisione n.30 del 26 settembre 2010 il reclamo presentato dal concorrente Uboldi, per l'effetto sanzionando l'istante con la esclusione dalla classifica di gara.
4. Il concorrente Bellarosa presentava appello dinanzi al Tribunale Nazionale d'Appello della CSAI avverso entrambe le decisioni. Il Tribunale, con sentenza n. 6/2011, accoglieva l'appello contro la decisione n. 30 e per l'effetto annullava la decisione dei Commissari Sportivi disponendo l'applicazione delle conseguenze di Regolamento. Lo stesso Tribunale rigettava, con sentenza n. 7/2011, l'impugnazione proposta dall'istante avverso la decisione n. 31 dei Commissari Sportivi, così confermando la sanzione dell'esclusione del Sig. Bellarosa dalla classifica della gara in Vallelunga.
5. Il Comitato Esecutivo ACI-CSAI attribuiva al Collegio dei Commissari Sportivi il compito di eseguire la sentenza n. 6/2011 nei confronti del concorrente Sig. Uboldi. Il Collegio notificava la sentenza ai concorrenti ed informava che la CSAI avrebbe provveduto all'omologazione delle classifiche. Il Bellarosa proponeva appello lamentando l'omessa pronuncia sul punto specifico della mancata esecuzione. Il Tribunale Nazionale d'Appello, con sentenza n. 17/2011, accoglieva il ricorso e dichiarava l'obbligo del Collegio dei Commissari sportivi di eseguire la sentenza n. 6/2011 e per l'effetto di irrogare al concorrente Uboldi la relativa sanzione.
6. Il Collegio dei Commissari Sportivi, in attuazione delle sentenze rese dal Tribunale Nazionale d'Appello irrogava al concorrente Uboldi, con decisione n. 32/2011, la sanzione dell'esclusione dalla classifica della gara di Campionato Italiano Prototipi. Il Sig. Uboldi ricorreva avverso tale decisione dinanzi al Tribunale Nazionale d'Appello, che con

decisione n. 3/2012 accoglieva parzialmente il gravame e sostituiva la sanzione dell'esclusione con quella dell'ammenda, quantificandola in Euro 25.000.

7. Con Istanza di Arbitrato del 21 maggio 2012, indirizzata a questo Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ("TNAS") il Sig. Bellarosa chiedeva di irrogare al concorrente Davide Uboldi la sanzione dell'esclusione dalla classifica della gara di Campionato Italiano Prototipi del 24, 25, 26 settembre 2010 con ogni conseguente statuizione in merito alla classifica e nominava in qualità di arbitro – ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. g) del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e disciplina degli arbitri ("Codice TNAS") – il Prof. Avv. Ferruccio Auletta con Studio in Roma.
8. In assenza della rituale designazione dell'arbitro da parte dell'intimata ACI-CSAI, il Presidente del TNAS provvedeva alla nomina dell'Avv. Italo Vitellio. In data 16 luglio 2012, facendo seguito alla individuazione da parte degli arbitri designati, perveniva l'accettazione del Prof. Avv. Massimo Coccia quale Presidente del Collegio Arbitrale.
9. In data 3 settembre 2012 perveniva al TNAS una lettera del Presidente dell'ACI-CSAI, Ing. Angelo Sticchi Damiani, indirizzata al Presidente del CONI, Dott. Giovanni Petrucci, nella quale si portava a conoscenza del CONI, del TNAS e delle parti che la stessa ACI non intendeva costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. Bellarosa a causa della carenza di *potestas iudicandi* dei collegi arbitrali del TNAS su qualsiasi decisione degli organi di giustizia dell'ACI-CSAI.
10. In data 13 settembre 2012 il Collegio teneva la prima udienza, alla quale partecipava la sola parte istante. Il Collegio Arbitrale informava la parte istante della comunicazione inviata dal Presidente dell'ACI-CSAI, facendo presente che avrebbe richiesto in via istruttoria alla Presidenza del CONI copia della eventuale risposta inviata dal Presidente del CONI. Il Collegio statuiva altresì che, basandosi sul potere previsto dall'art. 14 del Codice TNAS, il contraddittorio dovesse essere necessariamente integrato, concedendo termine fino al 20 settembre 2012 alla parte istante per notificare l'istanza di arbitrato anche al Sig. Uboldi e termine fino all'11 ottobre 2012 a questo per il deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 12 del Codice TNAS. Il Collegio, tenuto conto della detta attività istruttoria, prorogava altresì il termine di pronuncia del lodo di ulteriori 90 giorni a far tempo dal 14 ottobre 2012 e fissava la data dell'udienza di discussione al 17 ottobre 2012, dando mandato alla Segreteria del Tribunale di trasmettere il verbale d'udienza all'ACI-CSAI.
11. In data 9 ottobre 2012 il Sig. Uboldi presentava al TNAS la propria memoria difensiva chiedendo al Collegio Arbitrale di dichiarare irrituale e/o nulla e/o illegittima e/o inammissibile e/o improcedibile l'istanza arbitrale e/o priva di effetti giuridici la chiamata in causa per violazione di legge, e così di rigettare le domande svolte dall'istante. In via riconvenzionale il terzo chiamato chiedeva al Collegio di condannare l'istante al risarcimento del danno derivante dall'esborso relativo alle spese di difesa ed agli oneri

dovuti a titolo di deposito, oltre che per i danni sofferti a causa della lite temeraria, *ex art.* 96 c.p.c.

12. In sede di seconda udienza, svoltasi il 17 ottobre 2012, il Collegio arbitrale riservava la decisione e fissava alle parti il 5 novembre quale termine per il deposito di memorie.
13. In data 2 novembre 2012 perveniva una memoria per il Sig. Uboldi, nella quale il Difensore ribadiva di non riconoscere la giurisdizione del TNAS e di non aderire, né di prestare il consenso alla chiamata nella procedura arbitrale, senza accettare la composizione del Collegio arbitrale, ritenendo irricevibile e/o improcedibile la domanda del Sig. Bellarosa. In data 5 novembre 2012 perveniva memoria della parte istante, la quale contestava integralmente le eccezioni avversarie, chiedendone il rigetto.

## II. DIRITTO

14. Preliminarmente occorre procedere allo scrutinio delle argomentazioni relative all'asserito difetto di *potestas judicandi* del TNAS a decidere sulla controversia dedotta in giudizio.
15. La questione non è fondata e deve pertanto essere superata.
16. In effetti, l'art. 2 del Codice TNAS stabilisce, sulla base dell'art. 12 *ter* dello Statuto CONI, che gli statuti ed i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali possano prevedere che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel solo ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il TNAS. A tale normativa del CONI può essere evidentemente riferita la previsione di cui all'ultima disposizione del Titolo V del Regolamento CSAI, relativo alla "Giustizia Sportiva" della CSAI, la quale disposizione federale, dopo aver elencato e disciplinato le competenze degli organi di giustizia della CSAI, fa "*salvo il ricorso agli Organi di Giustizia del CONI di cui allo Statuto del CONI*" (art 39.5 Regolamento CSAI). Ad avviso del Collegio, tale espressa salvezza determina la devoluzione al TNAS delle controversie alle quali fa esplicito riferimento il combinato disposto dei richiamati art. 2 del Codice dei giudizi TNAS e 12 *ter* dello Statuto CONI. Né può ritenersi che tale salvezza si riferisca al solo art. 39 del Regolamento CSAI, dove è inserita la disposizione citata, in quanto gli altri commi di tale articolo disciplinano la procedura arbitrale istituita presso la stessa ACI-CSAI, con espressa previsione che in tale procedura gli arbitri giudicano "inappellabilmente" (art. 39.2 Regolamento CSAI). Il pertinente regolamento federale esclude dunque che i lodi arbitrali ACI-CSAI possano essere appellati presso gli organi di giustizia del CONI (peraltro, secondo un risalente principio di esclusione di arbitrati di secondo grado in tale specifico contesto), ma non prevede un'analogha inappellabilità per le decisioni del Tribunale d'Appello della CSAI (cfr. art. 37 Regolamento CSAI), con la conseguenza che le eventuali doglianze relative alle decisioni di tale organo di ultimo grado federale possano essere devolute alla cognizione all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI o a quella dei collegi arbitrali del TNAS o a quella del Tribunale Nazionale Antidoping, a seconda del rispettivo riparto di competenze stabilito dallo Statuto del CONI.

- 17.** Insomma, stante la chiara volontà dell'ACI-CSAI, come espressa nel proprio Regolamento, di aderire al sistema di giustizia previsto nello Statuto del CONI – sistema peraltro legittimato e rafforzato dall'art. 3.2 della Legge n. 280 del 17 ottobre 2003, dove “[i]n ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano [...]” – la questione di incompetenza del Tribunale arbitrale adito deve essere disattesa, in specifica adesione all'orientamento già altre volte divisato dal TNAS in riferimento a controversie derivanti da provvedimenti disciplinari dell'ACI-CSAI.
- 18.** Vanno poi esaminate le censure relative all'eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità proposta dall'Uboldi, per essere l'istante licenziatario della Federazione automobilistica sanmarinese FAMS anziché dell'ACI-CSAI. In sostanza, viene contestata la legittimazione attiva della parte istante per la carenza della qualità soggettiva di licenziatario di ACI-CSAI e dunque di tesserato federale.
- 19.** Ai fini della risoluzione di tale profilo preliminare assume rilievo il fatto che la controversia in esame nasca dalla, e il *petitum* arbitrale incida sulla, partecipazione del Bellarosa e dell'Uboldi alla gara di Vallelunga, valevole per il Campionato Sport Prototipi Italia 2010 e disputata sotto l'egida della CSAI. Invero, le varie decisioni degli organi di giustizia sportiva della CSAI da cui discende l'odierno giudizio arbitrale trattano delle conseguenze sportive e disciplinari della regolare o irregolare configurazione tecnica delle autovetture usate dai due concorrenti Bellarosa e Uboldi nella gara di Vallelunga. È evidente che per partecipare a detta competizione il concorrente Bellarosa abbia dovuto iscriversi alla gara e più in generale al Campionato Sport Prototipi Italia 2010 svolto sotto l'egida della CSAI, ed abbia così prestato il suo chiaro consenso al rispetto delle norme CSAI relative o connesse alla gara e al Campionato, ivi incluse le norme – necessariamente collegate a quelle di gara – relative al sistema di giustizia sportiva istituito presso la CSAI e/o richiamato dalle norme federali. Da tale accettazione delle norme CSAI, necessaria per la partecipazione a gare svolte sotto l'egida federale, nascono diverse situazioni giuridiche soggettive, ivi inclusi i diritti e gli obblighi di natura disciplinare in relazione a sé e agli altri concorrenti. Ne consegue che il Bellarosa, pur essendo licenziatario di altra autorità sportiva nazionale, ha goduto del diritto di reclamare presso il competente Collegio dei Commissari Sportivi della CSAI e di impugnarne i relativi provvedimenti, con il corrispettivo obbligo di soggiacere alle loro decisioni e alle eventuali decisioni di grado ulteriore (su impulso proprio o di altri concorrenti), evidentemente sempre nei limiti della connessione alle gare e campionati cui ha partecipato. In effetti, gli organi di giustizia sportiva della CSAI si sono ben guardati dal ritenere irricevibili o inammissibili i reclami e gli appelli presentati dal o contro il Bellarosa in relazione alla gara di Vallelunga. Pertanto, ben può il Bellarosa, che con la scelta di agire in giudizio si è auto-responsabilmente avvalso della medesima clausola compromissoria alla quale erano senz'altro già avvinti la parte intimata e il litisconsorte successivo, usufruire anche della previsione federale (art 39.5 Regolamento CSAI) nella quale figurano gli organi di giustizia istituiti dal CONI – e dunque il TNAS – quale ultima

istanza di giudizio nell'ordinamento sportivo. Per tali motivi, questa eccezione risulta infondata e deve essere rigettata.

- 20.** Né può invocarsi, come fa l'Uboldi, la competenza del Tribunale internazionale d'appello della Federazione automobilistica internazionale (FIA) per escludere la competenza di questo Tribunale arbitrale. Invero, l'una competenza non esclude l'altra e, ammesso in ipotesi che anche il Tribunale internazionale potesse essere competente a pronunciarsi su un appello del Bellarosa, si tratterebbe comunque di competenza concorrente a quella del TNAS.
- 21.** Così affermata la sussistenza della competenza in capo al TNAS, è necessario passare alle considerazioni relative all'improcedibilità del ricorso.
- 22.** Va innanzi tutto evidenziato come, nel caso di specie, l'intervento del Sig. Davide Uboldi non abbia natura di una chiamata di terzo, bensì di una integrazione necessaria del contraddittorio rinveniente da litisconsorzio necessario *ex art.* 102 c.p.c. Infatti, poiché il lodo arbitrale richiesto a questo Collegio arbitrale deciderebbe di, e potrebbe incidere su, posizioni soggettive del Sig. Uboldi (nella specie, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla classifica della gara di Campionato Italiano Prototipi del 24, 25 e 26 settembre 2010), ne consegue che questo non può che essere pronunciato anche nei suoi confronti, con la sua partecipazione al giudizio arbitrale in qualità di parte necessaria al fianco della federazione sportiva il cui provvedimento è contestato.
- 23.** Orbene, l'art. 7 del Codice TNAS statuisce che, nel caso in cui si versi in ipotesi di litisconsorzio necessario e tutte le parti del giudizio non abbiano deciso di procedere di comune accordo alla designazione di un arbitro unico o di un Collegio arbitrale, la composizione del Collegio stesso e l'individuazione del suo Presidente spetti al Presidente del TNAS. Ciò coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 816 *quater* c.p.c., alla quale deve necessariamente farsi riferimento (anche per l'esplicito rinvio dell'art. 4 del Codice dei giudizi TNAS alle norme del codice di procedura civile in tema di arbitrato) al fine di integrare le disposizioni del Codice TNAS e, in particolare, al fine di determinare le conseguenze dell'eventuale mancato rispetto del medesimo art. 7 del Codice TNAS.
- 24.** Il Collegio nota invero che, nel proporre l'istanza di arbitrato, la parte istante ha proceduto direttamente alla nomina di un arbitro senza conformarsi a quanto previsto dal detto art. 7 del Codice TNAS. In effetti, le parti non hanno raggiunto alcun accordo in ordine alla composizione del Collegio arbitrale, anzi il Sig. Uboldi si è espressamente pronunciato in senso contrario all'accettazione dello stesso. D'altro canto, la parte istante non ha chiesto al Presidente del TNAS di provvedere a nominare il Collegio e a individuarne il presidente, né il Collegio può oggi rimettere la questione al Presidente del TNAS essendo la nomina del presente Collegio viziata *ab origine* per il mancato rispetto del combinato disposto dell'art. 7 del Codice TNAS e del primo comma dell'art. 816 *quater* c.p.c. Trova dunque necessaria applicazione il disposto del comma terzo dell'art. 816 *quater* c.p.c., il quale in una siffatta situazione prevede l'improcedibilità dell'arbitrato.

- 25.** Il Collegio è pertanto precluso dall'esaminare le doglianze prospettate dal Bellarosa nell'atto introduttivo del presente arbitrato. La declaratoria di improcedibilità dell'arbitrato assorbe altresì l'esame dei diversi o ulteriori motivi di doglianza dell'Uboldi.
- 26.** Né il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di lite temeraria dell'Uboldi, proposta in via riconvenzionale, stante la complessità delle questioni procedurali relative al presente giudizio.
- 27.** Proprio il rigetto della domanda risarcitoria per lite temeraria ed il fatto che l'improcedibilità impedisca di valutare la fondatezza o meno della domanda di parte attrice induce il Collegio a compensare le spese di lite delle parti. D'altra parte, stante il fatto che l'improcedibilità è ascrivibile a un'omessa attività della parte istante, il Collegio decide di porre integralmente a carico del Sig. Bellarosa, con vincolo di solidarietà, i costi dell'arbitrato, ivi inclusi gli onorari del Collegio arbitrale, quantificati in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre oneri accessori di legge, come da sez. A.2.b.2.1 della Tabella TNAS per i diritti, onorari e spese relativamente alle controversie non aventi natura economica.

\* \* \* \* \*

**PQM**  
**Il Collegio Arbitrale**

Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

- a. Dichiarare la competenza del TNAS a decidere sulla controversia dedotta in giudizio;
- b. Dichiarare l'arbitrato improcedibile;
- c. Condanna la parte istante Sig. Ivan Nicola Bellarosa, con il vincolo di solidarietà del Sig. Davide Uboldi e salvo sua rivalsa, al pagamento degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati complessivamente in Euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre oneri di legge (IVA e CAP);
- d. Dichiarare incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti;
- e. Pone a carico della parte istante Sig. Ivan Nicola Bellarosa, con il vincolo di solidarietà del Sig. Davide Uboldi e salvo sua rivalsa, il pagamento dei diritti amministrativi eventualmente non ancora versati al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
- f. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- g. Manda alla Segreteria del Tribunale di comunicare il presente lodo alle parti.

Così deliberato, all'unanimità, con la partecipazione di tutti gli arbitri in conferenza telematica in data 23 novembre 2012, e firmato in n. 4 originali nei luoghi e date indicati a fianco delle rispettive sottoscrizioni.

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

**F.to Massimo Coccia**  
**(Presidente)**

**F.to Ferruccio Auletta**  
**(Arbitro)**

**F.to Italo Vitellio**  
**(Arbitro)**